

COMUNE DI CASTEL IUDICA
PROV. CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI

LINEA, DA NOLEGGIO, DA RIMESSA E

DA PIAZZA CON CONDUCENTE

ALLEGATO " A " DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 11/06/2001

Per il presente Regolamento vigono le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e precisamente: legge 15 gennaio 1992, n.21; L.R. 6 aprile 1996, n.29; D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285:

ART. 1

- Sono definiti autoservizi pubblici non di linea, quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea e sono effettuati a richiesta in modo non continuo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio taxi con autovettura;
 - b) il servizio da noleggio con conducente con autovettura, autobus, autoambulanza di trasporto tipo B.

ART.2

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza differenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate secondo criteri che saranno contenuti nel presente Regolamento.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio dovrà avvenire di norma all'interno del territorio comunale.

ART.3

Il servizio da noleggio con conducente, è rivolto ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una/determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento avviene di norma all'interno delle rimesse.

ART.4

Nell'ambito del territorio comunale il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è il seguente:

1. SERVIZIO DI TAXI

N 1 licenza

2. SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE:

N 3 licenze autovetture

N 2 licenze autobus

N 1 licenza autoambulanze di trasporto

N 1 licenza per autoveicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di HANDICAP

ART. 5

Modalità di svolgimento del servizio

I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente nei posteggi a loro appositamente destinati.

L'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione.

Il prelevamento fuori del territorio comunale è effettuato solo nel caso il cui il vettore è espressamente richiesto dal cliente.

Nel servizio da noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento negli spazi destinati ai taxi.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse, ovvero presso uffici di rappresentanza, che sono tenuti a tenere i titolari di servizio a mezzo autobus o autoambulanza di trasporto.

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di licenze o di autorizzazioni rilasciate da altro comune.

ART. 6

Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

L'assistenza di ogni eventuale supplemento tariffario, è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio taxi deve essere bianca.

Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta " TAXI ".

Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed un'apposita targa posteriore inamovibile con la scritta in nero " SERVIZIO PUBBLICO ".

Sono altresì ammesse sulle fiancate, previa apposita autorizzazione comunale, scritte e/o stemmi identificativi, purchè di dimensioni massime, per ciascuna facciata di 875 cmq.

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta " NOLEGGIO ", e a loro sono inoltre assegnate un numero d'ordine progressivo ed una targa posteriore individuabile recante l'indicazione del Comune numero d'ordine progressivo.

I veicoli immatricolati successivamente all'8 gennaio 1992, adibite al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi individuati con gli appositi Decreti del Ministero dei Trasporti.

Le caratteristiche relative agli autobus ed alle autoambulanze da trasporto adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere rispondenti alle rispettive vigenti normative di settore.

ART. 7

Norme per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. la licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione comunale, attraverso bando pubblico di concorso, ai singoli che abbiano la residenza in questo Comune da almeno un anno e la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. Le licenze e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze o autorizzazioni.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità (proprietà o possesso con regolare contratto di locazione) di una rimessa nel comune, presso la quale i veicoli sostano. Inoltre i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autobus e autoambulanze, sono tenuti a tenere nel Comune un Ufficio di rappresentanza ove ricevere le prenotazioni di trasporto.
4. Il Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno emette apposito bando pubblico di concorso per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni disponibili alla data di emissione. Entro i successivi 30 giorni, i soggetti interessati al rilascio devono avanzare apposita istanza da trasmettere esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
5. Nel caso che le istanze riconosciute regolari ed ammissibili superino il numero delle licenze o autorizzazioni rilasciabili in base al bando, a cura del responsabile del procedimento amministrativo, sarà stilata un apposita graduatoria che terrà conto dei titoli utili e valutabili di cui all'allegato uno, parte integrante del presente Regolamento. La graduatoria sarà quindi approvata con determinazione del responsabile del Servizio entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del bando.
6. Requisito indispensabile per partecipare è l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 gennaio 1991, n.448.

ART.8

Verifica e revisione degli autoveicoli immessi al servizio da noleggio

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'immissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione nominata con determina del Sindaco. Tale verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile. Ogni qual volta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza o autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza o autorizzazione.

ART. 9

Figure giuridiche

1. i titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8/8/1995, n.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio taxi o di noleggio con conducente.
2. nei casi di cui al comma precedente, è consentito conferire le licenze o autorizzazioni agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.
3. In ogni caso di recesso dagli organismi di cui al comma uno, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno del recesso.

ART. 10

Trasferibilità delle licenze o autorizzazioni

La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sono trasferite per richiesta del titolare, a persona dallo stesso designato che abbia i requisiti prescritti, sia erede diretto dello stesso e nel caso di mancanza di eredi la licenza o autorizzazione resta a disposizione del Comune e quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 4 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente, in questo caso la licenza o autorizzazione viene depositata agli atti del Comune che provvederà al relativo nuovo rilascio.

ART. 11

Sostituzione della guida

1. I titolari di licenze per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanze e puerperio;
 - b) Per chiamata alle armi;
 - c) Per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida, è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 18.4.62 N°230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i

quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore o in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categoria similari. Il rapporto con il sostituto alla guida, può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione, per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 7 punto 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile.

ART. 12

Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato.
2. La tariffa è a base multipla a tempo per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 13

Revoca

L'autorizzazione o la licenza potrà essere revocata con apposito provvedimento per:

- a) Mancata attivazione del servizio entro i 90 giorni successivi alla notifica dell'autorizzazione o licenza;
- b) Sospensione, senza autorizzazione del Responsabile, dell'attività per un periodo superiore a tre mesi;
- c) Perdita dei requisiti necessari per la richiesta della licenza o autorizzazione;
- d) Tenuta non efficiente dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio.
- e) Nei casi previsti nell'art.8 del presente Regolamento.

Il responsabile può, altresì, in presenza di gravi motivi, disporre la sospensione della licenza per un periodo non superiore a sei mesi. Dopo due sospensioni il Responsabile può procedere alla revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 14

Disposizioni transitorie

1. Fino a che nella Regione Siciliana non venga istituito il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai fini della concessione dell'autorizzazione o licenza è sufficiente il possesso dei soli requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsti al precedente art. 7.
2. I titolari di licenze per l'esercizio di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di uniformarsi alle prestazioni contenute nel presente regolamento entro e non oltre mesi sei dalla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Si da atto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano rilasciate:
 - Nessuna licenza per servizio taxi;
 - N° 1 licenza per autonoleggio con conducente per autobus;
 - N° 3 licenze per autonoleggio con conducente per autovettura;
 - Nessuna licenza per autonoleggio con conducente per ambulanza di trasporto;

- Nessuna licenza per autoveicoli attrezzati per il trasporto soggetti portatori di handicap.
4. In sede di prima attuazione sono, pertanto, rilasciabili le seguenti licenze:
- N° 1 licenza per servizio taxi;
 - N° 1 licenza per autonoleggio con conducente con autobus;
 - N° 1 licenza per autonoleggio con conducente per ambulanza di trasporto
 - N° 1 licenza per autoveicoli attrezzati per il trasporto soggetti portatori di handicap.

Per l'assegnazione delle stesse, dovrà essere emesso, apposito bando pubblico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 15

Disposizioni finali

1. Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali, nonché tutte le altre disposizioni emanate che siano in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano per quanto compatibili le norme contenute in leggi e regolamenti regionali o nazionali inerenti la materia

ALLEGATO UNO
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di <u>almeno sei mesi</u>	Punti 2
Per ogni mese in più	Punti 0,5
Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di <u>tempo complessivo di almeno sei mesi</u>	Punti 2
Per ogni mese in più	Punti 0,5
Residenza nel comune di Castel di Iudica da' <u>almeno un anno</u>	Punti 3
Per ogni anno in più	Punti 0,5
Iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per ogni anno	Punti 1
Cooperative di produzione e lavoro	Punti 3

A parità di punteggio costituisce preferenza il possesso di autoveicolo di più recente immatricolazione.